

Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: l’Agenzia delle entrate-Riscossione approva il modello per fare domanda

Mod. 5A-ST

AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE

ATTENZIONE: questo modello può essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche per richiedere - entro il 30 aprile 2019 - la definizione dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018 ("saldo e stralcio"). Per SOGGETTI NON ADESSIVI, sono previsti il ricorso e la comparazione di difficoltà economica.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 184 E 185 DELLA LEGGE N. 145/2018 RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ("SALDO E STRALCIO")

Stato e cittadinanza: _____ nato/a il: _____
a: _____ (Prov. _____) codice fiscale: _____

☐ in proprio;
☐ in qualità di: _____ (specificare se titolare o socio della S.p.A./S.r.l.): _____
codice fiscale: _____

Al fine della notifica di questa richiesta di adesione di **persone domestiche** di seguito indicati:
Cognome: _____ (Prov. _____) via/domicilio: _____
CAP: _____ telefono: _____ presso (Indicare servizio domiciliatario): _____
OFFICE _____

Allo scopo di Prov. elettronica certificata (PEC): _____
Allo scopo della stampa e consegna in formato elettronico e cartaceo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di inoppugnabile dell'indirizzo di abitazione cartaceo e di prova elettronica certificata.

DICHIARA
di voler procedere alla **DEFINIZIONE PER ESTINZIONE**, riservata alle **PERSONE FISICHE CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA**, dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018.

☐ contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi che allego come parte integrante di questa dichiarazione
oppure
☐ contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

Al via l'operazione “*saldo e stralcio*” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il [modello](#) per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella [Legge di Bilancio 2019 \(Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti\)](#) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell'importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali,

alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Il [modello SA-ST](#), dove “SA-ST” indica “*saldo e stralcio*”, **deve essere presentato entro il 30 aprile 2019** ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio.

Chi può aderire

Il [modello SA-ST](#) per aderire al “*saldo e stralcio*” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:

- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al “*saldo e stralcio*” anche le persone fisiche

per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell'agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti *"rottamazioni delle cartelle"* previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal *"saldo e stralcio"* senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente.

In particolare si verserà:

il 16% dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro;

il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro;

il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro.

Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.

Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Come e dove presentare la domanda

Il **modello SA-ST** deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento "*saldo e stralcio*". Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalando il valore ISEE del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un'unica soluzione **entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate** di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Il modello SA-ST deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno pubblicate, tempo per tempo, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per chi resta fuori scatta la rottamazione-ter

In assenza dei requisiti, la presentazione della [domanda di adesione al "*saldo e stralcio*"](#), come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del DL n. 119/2018,

la cosiddetta rottamazione-ter.

La comunicazione delle somme dovute.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il "saldo e stralcio" oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell'[art. 3 del DL n. 119/2018](#), gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del,7 gennaio 2019)*